



COMUNE DI GHISLARENGO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 09/03/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI AI MERCATI E DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MARTINA RINOLFI - Sindaco	Sì
2. BIONDA MAURIZIO - Consigliere	No
3. ALOSI MATTIA - Consigliere	Sì
4. MILAZZO FRANCESCO - Consigliere	Sì
5. GUIDOTTI LUCA - Consigliere	Sì
6. MARCONE GIOVANNI - Consigliere	Sì
7. MARTINETTI GERMANA - Consigliere	No
8. MAZZONE EVA - Consigliere	Sì
9. BARONE ANGELO - Consigliere	Sì
10. MANZINO IVANA - Consigliere	Sì
11. GAZZA ENRICO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Gualtiero Paracchini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Martina Rinolfi – Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI GHISLARENGO

Provincia di Vercelli

VISTA la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 09/03/2021 avente per

Oggetto: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI AI MERCATI E DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

- ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali D. Lgs. 267/2000
- il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: GIAVARA Antonella

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”* ;
- che sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e capo II relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari, restando ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;
- che l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visti

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando*

permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che testualmente recita:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Esaminato

- lo schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati
- lo schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari;

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

Dato atto che:

- l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- che con DM del 13-01-2021 è stato disposto il differimento del suddetto termine al 31/03/2021;

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e di Canone per le Aree e Spazi Mercatali;

Visto

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso

- che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione dei regolamenti allegati e di cui in oggetto;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti favorevoli n. 09, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
3. di approvare i regolamenti allegati e precisamente
 - lo schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati che si compone di n. 49 articoli
 - lo schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari che si compone di n. 49 articoli
4. di prendere atto che i suddetti regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la loro approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021-2023, con esclusione della disciplina regolamentare relativa alle pubbliche affissioni, che entra in vigore il giorno 1 dicembre 2021;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio, alla ICA SPA srl per la sua applicazione;

Con successiva separata votazione Con voti resi favorevoli n. 09, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

- di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to : Martina Rinolfi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Gualtiero Paracchini

Rep. n. 55

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/03/2021 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ghislarengo, 24/03/2021

L'incaricato Comunale
F.to: OPPEZZO Margherita

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-mar-2021

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ghislarengo, li 09-mar-2021

Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Gualtiero Paracchini

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ghislarengo, li

Il Segretario Comunale
Dott. Gualtiero Paracchini